CAMERA DEI DEPUTATI N 3951

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSCARDINI PALLI, PARIGI, TASSI, RUBINACCI, BERSELLI, FORNER, ALPINI, ALOI

Presentata il 30 luglio 1986

Norme per l'abolizione dei *ticket* sulla farmaceutica e la diagnostica e per la introduzione di un *ticket* forfettario per il ricovero ospedaliero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In questi anni l'applicazione di *ticket* sulle specialita farmaceutiche e sulla diagnostica ha procurato da un lato grave disagio burocratico per la riscossione, senza portare per altro sensibile introito alle casse dello Stato, e dall'altro nocumento e sperequazione tra i cittadini nonche dispendio inutile di tempo nell'assolvere le pratiche necessarie e nel versare i pagamenti dovuti

Anche gli operatori nel campo sanitario, come ad esempio i farmacisti, hanno piu volte lamentato la perdita di tempo e la confusione ingenerata per l'esenzione del *ticket* e, non va dimenticato, per il continuo adeguamento degli stessi, sia ai prezzi dei farmaci che alle nuove e sempre piu onerose disposizioni governative

Dal canto nostro abbiamo sempre sostenuto nelle diverse sedi competenti l'inutilita del *ticket* cosi come e stato concepito ed applicato e proprio dal mondo sanitario oltre che politico più volte ci è stata data ragione

Riteniamo pertanto di grande urgenza, per ridare tranquillita di lavoro agli operatori, celerita di prestazioni ai cittadini, piu sensibile ed equo apporto economico alle entrate dello Stato, che sia approvata la seguente proposta di legge a seguito della quale sono aboliti tutti i *ticket* per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche ecc ed è invece istituito un *ticket* giornaliero per i ricoveri ospedalieri, fatti salvi i casi di esenzione specificatamente previsti dalla legge stessa

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono aboliti i *ticket* sulla farmaceutica e la diagnostica.

2. È istituito un *ticket* forfettario di lire cinquemila giornaliere per i ricoveri ospedalieri.

3. Sono esentati dal pagamento del *ticket* di ricovero ospedaliero:

a) i minori di anni diciotto;

b) i cittadini che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età;

c) gli invalidi con invalidità superiore al cinquanta per cento;

d) i cittadini il cui reddito personale annuo sia inferiore a lire quindici milioni;

e) tutti coloro già esentati dal pagamento di *ticket* per legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.